

Condizioni di vendita e consegna

1. Validità delle seguenti condizioni

L'acquirente accetta le seguenti condizioni di vendita e consegna per il presente contratto e per le consegne e prestazioni successive. Egli rinuncia all'applicazione di eventuali condizioni di acquisto proprie. Gli accordi che si discostano dalle presenti condizioni o che le integrano richiedono la forma scritta. Gli accordi verbali non hanno alcuna validità. L'inefficienza di singole disposizioni non pregiudica l'efficacia delle disposizioni restanti.

2. Consegna e spedizione

I termini di consegna possono essere indicati solo in modo non vincolante; siamo autorizzati a effettuare consegne parziali. Tutte le spedizioni devono essere assicurate dall'acquirente contro danni da trasporto e smarrimento fino al loro arrivo. Se l'assicurazione viene stipulata da noi o a nostre spese, per far valere eventuali diritti nei confronti dell'assicuratore del trasporto, i danni e gli smarrimenti devono esserci segnalati immediatamente dopo il ricevimento della spedizione, allegando un verbale di danno redatto dal trasportatore. La merce danneggiata deve essere tenuta a nostra disposizione. In caso di forza maggiore, interruzione della produzione o dei trasporti, il venditore non è tenuto ad adempiere alle proprie obbligazioni fino a quando tali impedimenti non siano stati rimossi. È escluso il diritto di recesso dell'acquirente a causa di impedimento temporaneo all'adempimento.

3. Pagamento e conseguenze del ritardo

Le fatture del venditore devono essere pagate entro 30 giorni dalla data della fattura senza alcuna deduzione. Fa fede le condizioni di pagamento riportate sulla fattura.

4. Divieto di cessione e compensazione

L'acquirente non è autorizzato a compensare il prezzo di acquisto con eventuali contropretese. Allo stesso modo, l'acquirente non è autorizzato a cedere eventuali contropretese a terzi senza il consenso scritto del venditore.

5. Riserva di proprietà

L'acquirente non è autorizzato a dare in pegno, né a cedere a titolo di garanzia a terzi, merci ancora di proprietà del venditore. La riserva di proprietà si estende anche a qualsiasi merce consegnata in sostituzione. Se la merce consegnata, che è ancora di proprietà del venditore, viene rivendicata da terzi, l'acquirente è tenuto a informare il richiedente della riserva di proprietà del venditore e a notificare immediatamente l'accaduto al venditore. In questo caso, eventuali costi sostenuti per difendere la proprietà del venditore da accessi di terzi sono a carico dell'acquirente. In caso di violazione da parte dell'acquirente delle disposizioni del presente paragrafo, questi sarà tenuto al risarcimento dei danni per inadempimento del contratto.

6. Garanzia

Il venditore è responsabile per i difetti dei prodotti BIOTRONIK da lui commercializzati solo nei limiti delle condizioni di garanzia della società BIOTRONIK Schweiz AG riportate di seguito. La gestione dei diritti di garanzia è a carico del venditore.

Per tutti i pacemaker nuovi di fabbrica da noi prodotti, ad eccezione del sistema di elettrocatereteri (elettrocatereteri, connettori, adattatori, ecc.), viene fornita la seguente garanzia:

- a) Nel caso in cui un difetto di materiale o di fabbricazione del pacemaker o di altri prodotti BIOTRONIK si manifesti prima della data dell'ultima data di utilizzo possibile indicata sul certificato di garanzia allegato a ciascun dispositivo, in caso di reclamo giustificato sussiste il diritto alla sostituzione completa del dispositivo con uno dello stesso tipo a condizione che il dispositivo contestato sia stato inviato a noi o alla rispettiva società di distribuzione per la verifica dei diritti di garanzia, che il reclamo sia stato presentato immediatamente dopo l'accertamento del difetto e che l'acquirente o terzi non abbiano effettuato alcun intervento al pacemaker o ad altri prodotti BIOTRONIK.
- b) Nel caso in cui il pacemaker sia stato impiantato, concediamo una garanzia in conformità alle condizioni di garanzia stampate sul certificato di garanzia allegato a ciascun pacemaker. In base a queste condizioni, sussiste il diritto alla sostituzione completa del dispositivo con uno dello stesso tipo, entro il periodo di garanzia applicabile a seconda del tipo di dispositivo. Il presupposto per tale diritto è che il pacemaker sia stato impiantato prima dell'ultima data d'uso possibile indicata sul certificato di garanzia, che la parte staccabile del certificato di garanzia sia stata

compilata in ogni sua parte, controfirmata dal medico che ha effettuato l'impianto e firmata dal paziente e sia stata restituita a noi o alla rispettiva società di distribuzione entro 30 giorni dall'impianto e che il dispositivo contestato sia stato inviato per la verifica dei diritti di garanzia. In particolare, la garanzia non copre i costi sostenuti dall'acquirente del dispositivo o da terzi in relazione alla sostituzione del pacemaker, né copre altre richieste di risarcimento in relazione a danni al sistema di stimolazione artificiale. In caso di reclamo relativo a un pacemaker, siamo autorizzati ad addebitare un importo corrispondente al nuovo prezzo di acquisto per la parte di periodo di garanzia già scaduta. I prodotti utilizzati per la sostituzione provengono dalla produzione corrente. Sono escluse ulteriori pretese rispetto a quelle menzionate ai punti a) e b), indipendentemente dai motivi legali.

7. Esclusione della responsabilità e avvertenza

I prodotti BIOTRONIK sono stati progettati, realizzati e testati secondo i rigorosi requisiti derivanti dallo stato attuale dell'arte. Non possiamo garantire che i prodotti BIOTRONIK siano adatti al trattamento del singolo paziente o che non si verifichino reazioni indesiderate tra l'impianto e il paziente. Nella misura in cui BIOTRONIK non sia responsabile di comportamenti dolosi o gravemente negligenti, non rispondiamo né dei danni diretti o indiretti né dei danni consequenziali derivanti dai prodotti o dal loro utilizzo. La presente esclusione di responsabilità si estende sia alla responsabilità contrattuale generale sia alla responsabilità extracontrattuale, ad eccezione delle norme imperative. La responsabilità per il personale ausiliario è completamente esclusa. Nessuna persona è autorizzata a vincolare BIOTRONIK con dichiarazioni o garanzie diverse da quelle sopra indicate.

8. CLAUSOLA DI NON RIESPORTAZIONE VERSO LA RUSSIA

Il cliente non può vendere, esportare o riesportare nella Federazione Russa o rendere disponibile per l'uso nella Federazione Russa, direttamente o indirettamente, alcuna merce consegnata ai sensi del presente contratto che rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 12g del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio ("Embargo"). Inoltre, il Cliente non può vendere, esportare o riesportare direttamente o indirettamente in Bielorussia, né metterà a disposizione per l'uso in Bielorussia, i beni e le tecnologie sensibili elencati negli allegati XVI, XVII, XXVIII e XXX del regolamento (CE) n. 765/2006, i prodotti comuni ad alta priorità o le armi da fuoco e le munizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il cliente si impegna a fare tutto il possibile per garantire che lo scopo dell'embargo non venga vanificato da terzi nella più ampia catena commerciale, compresi i potenziali rivenditori. Il cliente dovrà istituire e mantenere un adeguato meccanismo di monitoraggio avente lo scopo di rilevare eventuali comportamenti illeciti da parte di terzi. Una violazione costituirà una violazione sostanziale di una condizione fondamentale del presente contratto e BIOTRONIK avrà il diritto di richiedere rimedi appropriati, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) recesso o risoluzione con effetto immediato e (ii) una penale pari al 10% del valore totale delle merci esportate. Il cliente dovrà informare immediatamente BIOTRONIK di eventuali problemi nell'applicazione dell'embargo, comprese attività rilevanti da parte di terzi che potrebbero vanificare lo scopo dell'embargo. Il cliente dovrà fornire a BIOTRONIK le informazioni necessarie per adempiere ai propri obblighi entro due settimane da una semplice richiesta.

9. Luogo di adempimento e foro competente

Il luogo di adempimento per tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto o da contratti futuri, nonché il foro competente, è il Cantone di Zugo. Il presente contratto è disciplinato dal diritto sostanziale svizzero ad esclusione della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili. Si applica il diritto svizzero.